



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PIETRO MENNEA"
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727
C.M. BAIC867006



ALLEGATO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO plesso "S. BALDACCHINI"

INDICE

CAPO I “GIORNATA SCOLASTICA”	Pag.6
Art.1 – Ingresso degli alunni	Pag.6
Art. 2 – Cura del Materiale scolastico	Pag.6
Art. 3 - Abbigliamento	Pag.7
Art. 4 – Rapporti tra scuola e famiglia	Pag.7
Art. 5 – Rapporti tra alunni e personale della scuola	Pag.7
Art. 6 – Ore di lezione	Pag.8
Art. 7 – Intervallo nella mattinata	Pag.8
Art. 8 – Rispetto dei locali e degli arredi scolastici	Pag.8
Art. 9 – Divieto di fumo	Pag.9
Art. 10 – Telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche similari	Pag.9
Art. 11 – Spostamenti dalla classe	Pag.9
Art. 12 – Accesso ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca e aula green	Pag.10
Art. 13 – Attività di ed. Fisica	Pag.10
Art. 14 – Esonero	Pag.10
Art. 15 – Uscita	Pag.10
Art. 16 – Uscite di sicurezza	Pag.10

CAPO II “ASSENZE DEGLI ALUNNI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO”	Pag.11
Art. 17 – Assenze e ritardi	Pag.11
Art. 18 - Numero massimo di assenze possibili	Pag.11
Art. 19 – Richiesta di uscita anticipata	Pag.12
Art. 20 – Indisposizioni e infortuni	Pag.12
Art. 21 - Scioperi e assemblee sindacali del personale	Pag.12
CAPO III “NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO”	Pag.12
Art. 22 – Principi e disposizioni generali	Pag.12
Art. 23 – Collaboratori del Dirigente	Pag.12
Art. 24 - Sostituzione del Dirigente Scolastico	Pag.13
Art. 25 – Rapporti dei docenti con gli alunni	Pag.13
Art. 26 - Rapporti dei docenti con le famiglie	Pag.13
Art. 27 - Personale A.T.A.	Pag.13
CAPO IV “NORME ANTIBULLISMO”	Pag.14
Art. 28 – Definizione	Pag.14
Art. 29 – Ambiente scolastico	Pag.14
Art. 30 – Responsabilità e compiti delle diverse figure della comunità scolastica	Pag.14
Art. 31 – Procedure da attuare	Pag.17
Art. 32 – Sanzioni	Pag.17
Art. 33 – Indicatori di fenomeni di vittimizzazione (potenziale vittima)	Pag.19
Art. 34 - Indicatori di fenomeni bullo (potenziale bullo)	Pag.19

CAPO V "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI"	Pag.20
Art. 35 - Vita della comunità scolastica	Pag.20
Art. 36 - Diritti	Pag.21
Art. 37 - Doveri	Pag.22
Art. 38 - Disciplina	Pag.22
Art. 39 – Ricorsi all’ Organo di garanzia	Pag.24
CAPO VI “REGOLAMENTO DISCIPLINARE”	Pag.25
Art. 40 – Sanzioni Disciplinari	Pag.25
Art. 41 – Sanzioni Alternative	Pag.25
Art. 42 – Organi competenti all’iniziativa disciplinare	Pag.28
Art. 43 – Procedimento	Pag.29
CAPO VII “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”	Pag.30
Art. 44 – Responsabilità della scuola	Pag.30
Art. 45 – Responsabilità della famiglia	Pag.31
Art. 46 – Responsabilità dello studente	Pag.32
CAPO VIII “COMPITI RELATIVI ALLA VIGILANZA”	Pag.34
Art. 47 – Obblighi del personale docente	Pag.34
Art. 48 - Compiti del personale ausiliario	Pag.34

CAPO IX “VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE”	Pag.34
Art. 49 – Premessa	Pag.34
Art. 50 – Definizione delle Iniziative	Pag.34
Art. 51 – Organizzazione Viaggi e Visite di Istruzione	Pag.35
Art. 52- Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate	Pag.35
Art. 53- Periodo di effettuazione	Pag.36
Art. 54– Mete	Pag.36
Art. 55– Stage linguistici e scambi culturali all’estero	Pag.37
Art. 56- Referente del Viaggio di istruzione	Pag.37
Art. 57- Docenti accompagnatori	Pag.38
Art. 58-Costi	Pag.38
Art. 59- Comportamenti dello studente	Pag.39

PREMESSA

La comunità scolastica del PLESSO "Baldacchini-Manzoni" fa proprie le indicazioni contenute nel Regolamento generale dell'Istituto Comprensivo "Pietro Mennea" e nel presente Regolamento di Istituto per favorire l'apprendimento degli studenti, la crescita personale e umana e favorire il loro pieno inserimento nella società civile. Le disposizioni qui contenute hanno anche lo scopo di rendere pienamente fruibili da tutti le strutture e le attività organizzate dalla scuola, nell'interesse di tutti e di ciascuno.

Capo I - GIORNATA SCOLASTICA

Art. 1 - Ingresso degli alunni

- Gli alunni entrano nel cortile interno nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Si dispongono in ordine negli spazi a loro destinati, mantenendo un comportamento corretto, sino alle ore 8:00/8:05, orario di inizio delle lezioni.
- L'ingresso delle classi è stabilito alle ore 8:00 / 8:05, i docenti in orario alla prima ora dovranno avere cura di porsi accanto alla propria classe nel cortile interno e guidarne l'accesso nel plesso scolastico.

Art. 2 - Cura del materiale scolastico

Gli alunni abbiano sempre un comportamento corretto e disciplinato, siano sempre rispettosi verso i compagni, docenti e personale non docente.

1. Gli alunni devono venire a scuola con tutti i materiali necessari alla didattica; è bene raccomandare ai ragazzi di preparare lo zaino la sera precedente. Non è consentito ai genitori portare materiale scolastico durante le ore di lezione anche per evitare l'allontanamento dei collaboratori dal reparto loro assegnato.
2. La famiglia, unitamente ai docenti, si impegna a far comprendere ai ragazzi che i materiali scolastici, in quanto strumenti di trasmissione culturale e frutto di sacrificio economico, meritano cura e rispetto.
3. È vietato l'uso di telefoni cellulari. In caso di necessità, gli uffici di segreteria sono a disposizione per comunicazioni urgenti.

Per l'uso dei dispositivi multimediali a scopo didattico si veda l'allegato REGOLAMENTO BYOD.

Art. 3 - Abbigliamento

1. Per la scuola Secondaria di 1° grado, nessun abito particolare è richiesto agli alunni; essi devono adottare un abbigliamento consono e improntato alla pulizia ed al decoro (per es. evitare magliette troppo corte e pantaloni a vita bassa o con strappi e minigonne).
2. Per l'Educazione fisica, è necessario procurarsi una tuta da ginnastica, e un paio di scarpe adatte.

Art. 4 - Rapporti fra scuola e famiglia

NORME PER I GENITORI

- art. 1** Contribuire affinché i propri figli giungano puntualmente a scuola.
- art. 2** Collaborare con i docenti a far rispettare le norme.
- art. 3** Partecipare con regolarità agli incontri scuola - famiglia.
- art. 4** Recarsi ai colloqui nelle ore di ricevimento stabilite.
- art. 5** Contribuire alle scelte formative della scuola.
- art. 6** Controllare che i propri figli vengano a scuola muniti dei materiali necessari e che ne abbiano cura.
- art. 7** Controllare che i propri figli eseguano puntualmente il lavoro assegnato a casa.
- art. 8** Rispondere delle inadempienze dei propri figli.
- art. 9** Controllare che i propri figli vengano a scuola con abbigliamento idoneo e improntato al decoro personale.
- Art. 10** Prestare particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali della scuola pubblicate sul sito istituzionale ovvero inviate via mail, Registro elettronico nonché dettate sul diario personale degli alunni.
- Art. 11** Il dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento, salvo eventuali urgenze.

Art. 5 - Rapporti fra alunni e personale della scuola

A tutti coloro che lavorano nella scuola (professori, personale di segreteria, personale collaboratore scolastico), gli alunni si rivolgono con rispetto e cortesia, ed eseguono puntualmente le loro disposizioni.

Art. 6 - Ore di lezione

1. Durante le lezioni si richiede agli alunni attenzione e impegno sul lavoro da svolgere; è consentito uscire dalla classe, per accedere ai servizi igienici e per esigenze motivate, previa autorizzazione degli insegnanti.
2. Durante le lezioni e al cambio dell'ora, non è permesso agli alunni di sostare e/o schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
3. Non è consentito uscire per recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione e dopo le 12,30, salvo reali motivi di urgenza.
4. Al termine della lezione, gli alunni attendono in classe il cambio dell'insegnante, che avviene in modo sollecito, nel rispetto delle norme di vigilanza.

Art. 7 - Intervallo nella mattinata

1. Il docente della terza ora di lezione deve vigilare la classe durante la ricreazione, che, per la Scuola Secondaria di 1° grado, dovrà terminare entro le ore 11:00. 2. Durante l'intervallo del mattino gli alunni possono consumare la merenda e recarsi ai servizi, uno per volta, a rotazione.
3. Fermo restando che l'intervallo è un momento di distensione e di socializzazione, non sono in alcun caso ammissibili comportamenti sfrenati, pericolosi o violenti. 4. Nei corridoi, gli alunni devono:
 - a) transitare lontano dalle porte delle aule, per evitare di essere urtati accidentalmente da chi esce;
 - b) evitare di correre e fare attenzione a non urtare altri alunni;
 - c) eseguire prontamente e scrupolosamente le disposizioni dei collaboratori scolastici.
5. Per quanto concerne l'accesso degli alunni al distributore, se presente, essi potranno accedere, a discrezione del docente, al cambio dell'ora, entro e non oltre il tempo della ricreazione. È preferibile evitare le bevande gasate e le patatine.

Art. 8 - Rispetto dei locali e degli arredi scolastici

1. Sia i locali che i beni della scuola sono da considerarsi "risorse" per tutti e devono essere conservati e tutelati. I docenti e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo

rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature **(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo II)**

2. Le classi e i laboratori devono essere costantemente mantenuti puliti e in ordine.
3. Gli insegnanti possono assumere ogni provvedimento utile a mantenere l'ordine e la pulizia dell'ambiente scolastico: in particolare, possono dare disposizione affinché i ragazzi provvedano a pulire dove hanno sporcato.
4. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.

Art. 9 - Divieto di fumo

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo II)

Art. 10 - Telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche similari

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi apparecchio elettronico similare (iPod, auricolari...) durante l'orario di lezione.
2. È auspicabile comunque che gli studenti vengano a scuola senza il cellulare. In ogni caso, si ribadisce che:
 - a. il cellulare e/o gli altri apparecchi elettronici similari (I-Phone, I-Pad, ecc.) durante le lezioni debbano essere tenuti spenti negli zaini, **salvo l'opportunità di avvalersene per scopi didattici (utilizzo del metodo BYOD), previa autorizzazione dell'insegnante ;**
 - b. alla prima infrazione a questa regola il docente ritirerà il dispositivo e segnalerà l'accaduto sul Registro Elettronico tramite un richiamo, in modo da informare tempestivamente i genitori dell'allievo/a;
 - c. in caso di reiterazione, il dispositivo sarà ritirato e saranno convocati i genitori, mentre per l'allievo/a sarà irrogata una sanzione in funzione della gravità con effetto anche sulla valutazione del comportamento.

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all'adozione di ulteriori specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.

Art. 11 - Spostamenti dalla classe

Gli alunni (intere classi o gruppi) che lasciano la propria classe per recarsi in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall'insegnante e si muovono con ordine e in silenzio per evitare di disturbare il lavoro altrui. In particolare, al fine di prevenire incidenti, gli alunni devono fare estrema attenzione a non spingersi o urtarsi, specialmente sulle scale.

Art. 12 - Accesso ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca e aula green

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo II)

Art. 13 - Attività di Educazione fisica

1. Le attività in palestra devono essere svolte con attenzione e concentrazione, seguendo in modo scrupoloso le disposizioni dell'insegnante, in quanto l'attività di Educazione fisica risulta essere, in base alla valutazione dei rischi condotta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, la principale causa di infortuni all'interno della scuola.
2. Chi non svolge attività pratica di Educazione fisica deve comunque rimanere in palestra; può svolgere lavoro di carattere teorico o essere impegnato in attività di arbitraggio nei giochi di squadra.
3. La responsabilità delle attrezzature sportive è affidata a ciascun docente, che ha il compito della ricognizione periodica del materiale esistente, della verifica dello stato d'usura dell'attrezzatura della segnalazione di eventuali danni ed atti vandalici.
4. Le classi usufruiscono degli impianti sportivi sulla base di un calendario concordato dai docenti di Educazione fisica.

Art. 14 - Esonero

Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Educazione fisica per un periodo prolungato dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore, con la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Art. 15 - Uscita

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo IV)

Art. 16 - Uscite di sicurezza

Si ricorda che tutte le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solo ed esclusivamente in caso di emergenza.

Capo II - ASSENZE DEGLI ALUNNI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Art. 17 - Assenze e ritardi

1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci su registro elettronico in uso presso tutto l'Istituto Comprensivo.
2. Spetta ai genitori conservare le credenziali d'accesso con ogni cura, non consegnando all'alunno la password di accesso all'App FAMIGLIA.
3. L'Insegnante in servizio alla prima ora avrà cura di controllare ed approvare le giustificazioni presentate dai genitori.
4. I ritardi, le assenze, le note disciplinari saranno comunicati alle famiglie tramite il registro elettronico.
5. In caso di ritardo non giustificato, l'insegnante ammette l'alunno secondo le modalità stabilite dalle disposizioni organizzative interne, declinate da apposite circolari. L'assenza ripetuta alla prima ora di lezione inciderà negativamente sulla valutazione relativa alla condotta.
6. Per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine di un periodo di malattia di almeno 5 gg, tutti i genitori/tutori degli alunni sono tenuti a giustificare l'assenza sul Registro elettronico, consegnando, per il tramite del proprio figlio, il modello di autocertificazione, presente sul sito della scuola nella sezione Genitori/Modulistica.
7. In caso di un'assenza prevista in anticipo, superiore a 5 giorni per motivi di famiglia, è auspicabile che i genitori comunichino preventivamente alla scuola, tramite comunicazione scritta.

Art. 18 - Numero massimo di assenze possibili

1. Come previsto dal D.lgs. n.62 del 2017, per l'ammissione di ciascuno studente alla classe successivo(art. 5) o agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo(art. 6) è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato delle singole lezioni. L'Istituto scolastico può stabilire deroghe motivate sulla base di criteri deliberati dal Collegio Docenti.
2. L'Insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe controlla periodicamente il registro di classe e segnala all'Ufficio di Presidenza i casi particolari per le opportune comunicazioni alle famiglie.

Art. 19 - Richieste di uscita anticipata

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo IV)

Art. 20 - Indisposizioni e infortuni

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo V)

Art. 21 Scioperi e assemblee sindacali del personale

1. Regolamentazione dello sciopero: C.C.N.L. del 25.05.99 allegato-art.2 comma 3 "...in ogni occasione di sciopero il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria entro il decimo giorno dalla comunicazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti." Il Dirigente può convocare alla prima ora il personale non scioperante in servizio in quel giorno ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza.
2. Se sono previste Assemblee Sindacali, il Dirigente Scolastico, sulla base delle dichiarazioni di adesione rese dal personale, dispone e comunica in anticipo alle famiglie, eventuali modifiche all'orario delle lezioni, con particolare riferimento all'uscita anticipata.

Capo III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 22 - Principi e disposizioni generali

1. Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell'azione formativa della scuola.
2. È richiesta a tutte le componenti scolastiche la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative, degli obblighi contrattuali e codici di comportamento, rispetto ai quali le presenti norme regolamentari hanno esclusivamente funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.

Art. 23 - Collaboratori del dirigente

1. I collaboratori del dirigente, comunque designati, garantiscono un'assidua e continua azione di supporto al capo di istituto, nell'interesse del buon andamento della vita scolastica.
2. Essi hanno titolo a impartire disposizioni al personale della scuola, sia nell'esercizio dei compiti loro delegati dal capo di istituto, sia nel momento in cui svolgono funzioni

delegate, in assenza del dirigente.

Art. 24 - Sostituzione del dirigente scolastico

1. Nei momenti in cui, pur trovandosi regolarmente in servizio, il capo di istituto non è presente nell'edificio scolastico, il collaboratore vicario è autorizzato ad assumere i provvedimenti necessari a fronteggiare situazioni contingenti, e in primo luogo quelli indispensabili per garantire la continuità della vigilanza sui minori e la regolare erogazione del servizio.
2. In caso di contemporanea assenza del collaboratore vicario, intervengono gli altri collaboratori/fiduciari del dirigente, di concerto con il DSGA.

Art. 25 - Rapporti dei docenti con gli alunni

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo IV)

Art. 26 Rapporti dei docenti con le famiglie

1. Per ragioni di efficienza organizzativa, si richiede ai docenti di esercitare ogni cura nello svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) sollecitudine nel prendere visione delle comunicazioni interne e nel fornire le informazioni eventualmente richieste dal dirigente;
 - b) comunicazione agli alunni degli avvisi e delle disposizioni impartite dal dirigente;
 - c) corretta compilazione del registro elettronico, che deve essere tenuto costantemente aggiornato;
 - d) regolare apposizione delle firme di presenza sul registro elettronico o fogli firma predisposti dal dirigente scolastico e dalla segreteria;
 - e) puntuale compilazione dei registri dei laboratori.

Art. 27 - Personale A.T.A.

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo VI)

Capo IV - NORME ANTIBULLISMO

Art. 28 - Definizione

1. Per *“bullismo”* si intende un fenomeno di prepotenze tra pari in contesto scolastico e di gruppo, nel quale si configurano una *“vittima”* e uno o più prevaricatori, detti *“bulli”*, che in modo violento e vessatorio mirano intenzionalmente e con comportamenti reiterati nel tempo a umiliare un soggetto debole e incapace di difendersi. La modalità diretta del bullismo si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali; la modalità indiretta, invece, riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e pettegolezzi.
2. Per *“cyberbullismo”* si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

Art. 29 - Ambiente scolastico

1. Tutti gli alunni hanno il diritto di svolgere le attività scolastiche ed extrascolastiche in un ambiente formativo protetto e accogliente. Ogni atto di bullismo o cyberbullismo viene deprecato e giudicato inaccettabile da questa Istituzione scolastica, la quale si impegna a prevenire e punire il fenomeno in tutte le modalità suggerite dalla normativa vigente.
2. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere in un ambiente sicuro e il dovere di rispettare le differenze di cultura, personalità, genere e qualsiasi altra differenza caratterizzante ogni singola persona.

Art. 30 - Responsabilità e compiti delle diverse figure della comunità scolastica

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua un Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF dei corsi di formazione in materia di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo per il personale docente e ATA;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- attua collaborazioni con enti esterni al fine di informare gli studenti dei rischi connessi alla

messa in atto di comportamenti di bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni educative in collaborazione con enti preposti specializzati, al fine di promuovere un utilizzo più consapevole della rete internet e di tutti gli strumenti tecnologici ad essa collegati;
- promuove attività/progetti finalizzati all'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza civile, ma anche come acquisizione della consapevolezza dei doveri propri di ciascun soggetto chiamato a svolgere un ruolo o una funzione all'interno della comunità scolastica;
- promuove attività/progetti educativi sul tema del rispetto della diversità di qualsivoglia natura e finalizzati alla promozione di comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà;
- fa inserire un banner dedicato sul sito della scuola in cui pubblicare iniziative ed esperienze scolastiche in materia di bullismo e di cyberbullismo e nel quale fornire informazioni utili e di supporto per coloro che sono coinvolti nel fenomeno;

2. Il Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo:

- coordina all'interno dell'Istituto le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- promuove all'interno dell'Istituto la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo organizzando eventi o realizzando progetti che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica;
- mantiene i rapporti con gli enti del territorio al fine di contribuire ad inserire l'Istituto all'interno di una rete organica di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- cura i rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di organizzare giornate/eventi, convegni, seminari o corsi di formazione;
- si rivolge a esperti esterni per realizzare attività di prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

3. Il Collegio dei Docenti:

- appoggia scelte progettuali e formative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- propone attività ed iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo all'interno dell'Istituto.

4. Il Consiglio di Classe:

- monitora le dinamiche all'interno della classe al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, sulla base di precisi indicatori di rischio (vedi art. 168, 169);
- favorisce la realizzazione all'interno della classe di un clima collaborativo ed inclusivo, nel quale venga rigettata qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione, partendo dall'idea

che le differenze di qualsiasi natura rimangono un valore irrinunciabile;

- organizza attività didattico/formative centrate sull'approfondimento di tematiche legate al rispetto degli altri e alla legalità, promuovendo e premiando comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori del rispetto, della partecipazione, della responsabilità e della solidarietà.

5. Il Docente:

- promuove interventi didattici fondati sulla riflessione/discussione, sul confronto tra idee diverse e promuove la collaborazione tra gli studenti;
- stabilisce un codice di comportamento all'interno della classe fondato sui valori della convivenza civile;
- sollecita un uso consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di internet e dei social network.

6. Gli Studenti:

- sono tenuti ad avere nei confronti dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- non sono autorizzati ad utilizzare autonomamente il cellulare durante le ore di lezione, a meno che questo non sia concesso dal docente per fini didattici;
- sono tenuti a non danneggiare la struttura scolastica e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.

7. Le Famiglie

- devono collaborare con l'Istituto secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; - devono rendersi edotte sui comportamenti tipici del bullismo e del cyberbullismo;
- devono collaborare col corpo docente al fine di scoraggiare l'uso del cellulare in classe da parte degli alunni durante le ore di lezione per fini privati;
- devono informarsi circa le azioni messe in atto dalla scuola al fine di prevenire, contrastare e sanzionare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- devono porre attenzione ai comportamenti dei propri figli e al loro andamento scolastico, in particolare quando questo subisce dei cali significativi oppure registra un andamento altalenante.

8. Il personale ATA

- deve controllare i movimenti degli alunni all'interno dell'Istituto e segnalare agli insegnanti eventuali comportamenti violenti, poco rispettosi nei confronti dei compagni o della struttura scolastica;
- durante la ricreazione e nelle ore di lezione devono sorvegliare al fine di prevenire o scoraggiare qualsiasi dinamica violenta o di prevaricazione tra compagni.

Art. 31 - Procedure da attuare

1. Qualora si dovessero sospettare episodi di bullismo o di cyberbullismo, oppure si dovesse avere notizia di episodi presunti all'interno della scuola, nelle sue pertinenze o al di fuori della stessa, tutto il personale della scuola è tenuto inderogabilmente ad informare il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, il quale dovrà informare il Coordinatore della classe frequentata dal presunto "bullo" o dalla presunta "vittima". Sarà cura del Coordinatore e di tutto il Consiglio di Classe, monitorare la situazione ed eventualmente, raccolte le evidenze, informare il D.S., il quale metterà in atto tutte le procedure sanzionatorie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Qualora i docenti accertino episodi di bullismo o di cyberbullismo, in classe o nei locali della scuola durante le ore di lezione, devono tempestivamente informare il Coordinatore di classe, il quale è tenuto ad informare il D.S. che metterà in atto tutte le procedure previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. La scuola, nella persona del D.S., informerà tempestivamente i genitori degli alunni coinvolti in atti di bullismo o di cyberbullismo, qualora questi atti non si configurino come reato; se gli atti commessi dovessero configurarsi come reati, allora il D.S. dovrà tempestivamente denunciare l'accaduto alle autorità competenti e contestualmente avvertire i genitori degli alunni coinvolti.
4. Le condotte di bullismo o di cyberbullismo, anche se poste in essere fuori dalla scuola e dall'orario scolastico, se conosciute dai docenti o dal D.S., possono essere perseguite dalla scuola, alla luce della funzione educativa di quest'ultima.

Art. 32 - Sanzioni

1. I comportamenti accertati di bullismo e di cyberbullismo sono considerati gravi infrazioni disciplinari e vengono sanzionate dalla scuola sulla base dei principi espressi dai riferimenti normativi indicati nel presente Regolamento, sempre tuttavia in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Lo studente che compie infrazioni disciplinari riconducibili ad atti di bullismo o di cyberbullismo deve essere sottoposto a sanzioni punitive proporzionali all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Nei casi più gravi la sanzione può prevedere il temporaneo allontanamento dalla scuola.
3. Ove ritenuto opportuno, allo studente può essere offerta la possibilità di commutare le sanzioni disciplinari in attività di natura risarcitoria, volte al perseguimento di una finalità educativa. In particolare, la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica.

4. Gli studenti che mettono in atto comportamenti che possono favorire l'innescarsi di fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, quali comportamenti aggressivi e di mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola sono sanzionabili con sospensioni o altra sanzione giudicata congruente dal Consiglio di classe. Il Consiglio di Classe, sentito il D.S., può prevedere ulteriori sanzioni di natura educativo-riparatoria.
5. Lo studente che commette atti di bullismo o di cyberbullismo molto gravi, tali cioè da poter essere configurati come reato, oltre alle responsabilità disciplinari può incorrere in denunce alle autorità competenti.
6. Sono considerati sanzionabili anche i comportamenti di coloro che, pur non prendendo parte direttamente alle vessazioni operate nei confronti della "vittima" da parte del "bullo", tuttavia mantengono un atteggiamento di "spettatori" passivi o attivi (come nel caso di chi filma l'azione del "bullo" e la posta in rete, ed in generale di chi partecipa all'aggressione pur senza entrare in contatto diretto con la "vittima"). Per tale comportamento la sanzione è stabilita dal Consiglio di classe, in relazione alla gravità degli atti compiuti dal "bullo".
7. La gravità dei comportamenti che prefigurano o rappresentano un fenomeno di bullismo o di cyberbullismo sono sanzionati, secondo un criterio di proporzionalità, dal meno grave al più grave, tenendo conto della seguente progressione.

Casi di bullismo (sospensione da 1 a 10 gg):

- aggressioni verbali e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni in maniera non continuativa;
- aggressioni verbali e mancanza di rispetto nei confronti di una o più "vittime" in maniera reiterata nel tempo e tali da potersi considerare come atti di bullismo, tendenti a focalizzarsi su una qualsivoglia diversità della "vittima" e finalizzate all'umiliazione della stessa;
- aggressioni fisico/coercitive con le quali la "vittima" viene bullizzata e quindi umiliata e privata della libertà di godere di un ambiente educativo sereno e accogliente;

Casi di cyberbullismo (sospensione da 1 a 10 gg):

- realizzazione di foto o video a compagni e/o docenti all'interno della classe o durante le ore di lezione senza l'autorizzazione degli stessi o in maniera nascosta; - pubblicazione all'interno di chat, social network o in generale sul web di foto o video di compagni minorenni e/o docenti effettuate in classe o durante le ore di lezione all'insaputa degli stessi;
- aggressione tecnologica che viola la privacy altrui attraverso il web finalizzata alla diffamazione e alla messa in ridicolo della "vittima".
- utilizzo di profili digitali altrui per compiere atti di diffamazione e derisione nei confronti di compagni e/o docenti.

8. Le sanzioni possono essere aggravate da particolari circostanze come:

- reiterazione del comportamento
- concorso di più soggetti

- conseguenze particolarmente gravi
9. Tutti gli atti di bullismo o di cyberbullismo che prefigurano dei reati sono considerati gravissimi e perseguiti secondo la legislazione civile e penale vigente.

Art. 33 - Indicatori di fenomeni di vittimizzazione (potenziale vittima)

1. Sono da considerarsi indicatori dei fenomeni di vittimizzazione

- rifiuto o difficoltà ad andare a scuola.
- segni di percosse o violenza fisica
- disagi riconducibili a problematiche di tipo psicologico.
- danni a cose o vestiti.
- vulnerabilità.
- ansia, chiusura o isolamento sociale.
- rendimento scolastico basso o discontinuo.
- insicurezza e bassa autostima.
- disturbi notturni del sonno e paure poco giustificate
- richieste frequenti a casa di cose o denaro.

Art. 34 - Indicatori di fenomeni di bullo (potenziale bullo)

1. Sono da considerarsi indicatori dei fenomeni di bullismo:

- prendere in giro ripetutamente e in modo offensivo.
- comportamenti intimidatori e minacciosi.
- spavalderia e tracotanza.
- apparente elevata autostima.
- scarsa cooperazione.
- mancanza di empatia nei confronti degli altri.
- atteggiamenti violenti contro cose o persone.
- scarso rendimento scolastico.
- forte bisogno di affermazione all'interno del gruppo.

19

Capo V - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 35 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 36 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
5. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Ha diritto, quindi, ad avere le griglie di correzione utilizzate dal docente, prima dell'effettuazione dei compiti o delle prove assegnate e ad avere idonee informazioni sui criteri utilizzati dal docente per attribuire i voti alle singole prove. La correzione dei compiti scritti deve avvenire in tempi congrui e, comunque, non oltre 10 gg dalla loro effettuazione. La valutazione data al colloquio orale deve essere

contestuale all'interrogazione.

6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali (Vedasi "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri").
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - d. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - e. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 37 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi del presente Statuto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dagli organi collegiali della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita di tutti quanti lavorano ed operano nella scuola.

Art. 38 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Se le infrazioni hanno comportato danni a persone o cose, i responsabili, come individuati, oltre l'applicazione della relativa sanzione disciplinare, saranno tenuti al risarcimento del danno con ripristino allo stato precedente del bene danneggiato. I genitori sono corresponsabili in solido.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe, nella sua componente allargata. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando

siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
11. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 39 - Ricorsi all'Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto che decide nel termine di dieci giorni.
2. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è formato dal D.S., che lo presiede, da un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio di istituto, da n.2 rappresentanti eletti dai genitori.
3. Il presidente nomina un segretario per la verbalizzazione delle riunioni. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Organo di Garanzia resta in carica due anni.
5. Il ricorso contro l'irrogazione o meno di una sanzione disciplinare deve essere redatto in forma scritta ed indirizzato al Presidente dell'Organo. Entro 5 giorni dalla richiesta il Presidente convoca l'Organo di Garanzia.
6. L'Organo di garanzia, sentito l'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare e lo studente con i genitori/tutori, decide entro il termine di dieci giorni e adotta il provvedimento: - di conferma della sanzione - di annullamento della sanzione - ovvero offre ancora la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o di accrescimento ed approfondimento dell'impegno personale

Capo VI - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 40 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a. annotazione scritta dal docente sul Registro di classe

- b.** richiamo scritto dal docente o dal D.S. (o dal suo collaboratore) sul Registro di classe
- c.** nota disciplinare
 - nota disciplinare del docente sul Registro di classe, oppure
 - nota disciplinare scritta dal D.S. ed eventualmente notificata anche ai genitori/tutori dello studente, oppure
 - nota disciplinare sul Registro di classe e convocazione dei genitori da parte del D.S.
- d.** sospensione di un giorno, con obbligo di frequenza, per infrazione al divieto di fumo¹
- e.** sospensione dalle lezioni fino a 10 giorni
- f.** sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
- g.** allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
- h.** allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 41 - Sanzioni alternative

- 1.** Per le sanzioni di cui ai co. 1a, 1b, 1c non viene offerta allo studente la possibilità di commutare la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, in quanto trattasi di ammonizioni, comunicazioni e note disciplinari, indirizzate anche alla famiglia, volte ad orientare i comportamenti futuri dello studente.
- 2.** Reiterate sanzioni di cui ai co. 1a, 1b, 1c avranno una incidenza, valutata dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio, sul voto di comportamento.

¹ *Gli studenti che non rispettano il divieto di fumo incorrono in sanzioni disciplinari e pecuniarie di cui al D.P.C.M. 14/12/1995 e Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.*

- 3.** All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare di cui ai co. 1d, 1e, 1f, deve essere offerta all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative:
 - a)** attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
 - b)** attività di manutenzione, tinteggiature e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, ecc.).
 - c)** eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale.
 - d)** presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.
 - e)** riordino, risistemazione, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto
 - f)** attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.

g) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica e per il riordino dei libri o dei locali.

h) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

i) Collaborazioni con Associazioni o Enti che si occupano di volontariato o assistenza agli anziani o persone con disabilità.

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTEMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Ritardi sistematici	- Docente - docente coordinatore - dirigente scolastico	- annotazione sul Registro elettronico	- Richiamo e/o convocazione dei genitori
disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	- Docente e/o dirigente scolastico	- Richiamo sul Registro Elettronico	- nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori
uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	- Docente e/o dirigente scolastico - consiglio di classe	- ritiro temporaneo del dispositivo e Richiamo sul Registro Elettronico	- ritiro del dispositivo, - Richiamo sul Registro Elettronico, - convocazione dei genitori - provvedimento in funzione della gravità
danneggiamento	- Docente - CdC e/o dirigente scolastico	- nota disciplinare sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	- nota disciplinare sul registro di classe, - convocazione dei genitori, - riparazione economica del danno - sospensione o attività a favore della comunità scolastica
danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	- Docente e/o dirigente scolastico - consiglio di classe	- nota disciplinare sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	- nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori - riparazione economica del danno - sospensione o attività a favore della comunità scolastica

comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	- Docente - dirigente scolastico - consiglio di classe	- Richiamo o nota disciplinare sul registro di classe in base alla gravità convocazione dei genitori	- nota disciplinare sul registro di classe - convocazione dei genitori - sospensione o attività a favore della comunità scolastica
---	--	---	--

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	- Docente - dirigente scolastico - consiglio di classe	- Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori	- provvedimento di sospensione con obbligo di frequenza per attività a favore della comunità scolastica
scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	- Docente - dirigente scolastico - consiglio di classe	- Nota disciplinare sul registro di classe e provvedimento di sospensione	- provvedimento di sospensione maggiore rispetto al precedente in numero di gg.
violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	- Docente - dirigente scolastico - consiglio di classe - consiglio d'istituto	- Nota disciplinare sul registro di classe e provvedimento di sospensione	- provvedimento di sospensione maggiore rispetto al precedente in numero di gg. con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti	- Collaboratori, - Docenti, - Dirigente Scolastico - Consiglio di classe	Nota disciplinare del DS e convocazione dei genitori;	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto corretto dall'insegnante	- Docente e consiglio di classe - dirigente scolastico	Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento.	

Art. 42 Organi competenti all'iniziativa disciplinare

1. Chiunque può proporre l'azione disciplinare. Il proponente comunica per iscritto al Dirigente scolastico la mancanza disciplinare, l'autore della stessa e l'eventuale proposta di sanzione da irrogare.

2. Il D.S. o il docente che riceve la comunicazione, dopo attenta valutazione e sentite le ragioni dell'alunno, può irrogare la sanzione di sua competenza o intraprendere le azioni richieste per le sanzioni di livello superiore.

3. Organi competenti ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 44, sono:

Organo competente sanzioni comminabili

Docente

Docente Vicario

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

Consiglio di Istituto

4. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (Art. 4 comma 11 D.P.R. n. 249 del 24.06.98)

Art. 43- Procedimento

1. La nota disciplinare scritta, sentite le ragioni dello studente, è irrogata dal docente o dal collaboratore del DS. Le note disciplinari annotate sul Registro di classe sono visibili anche ai genitori degli studenti.

2. Se la sanzione proposta è la sospensione di un giorno per infrazione del divieto di fumo o la sospensione di un giorno per gli ingressi in ritardo a scuola, il D.S., acquisiti gli elementi oggettivi in relazione all'infrazione, irroga la stessa. Nel provvedimento di irrogazione devono essere individuate le modalità di commutazione della sanzione.

3. Se la sanzione proposta è la sospensione fino a 10 giorni, il Dirigente scolastico e /o il coordinatore di classe, sentite le ragioni dello studente e del proponente:
- provvede a convocare con urgenza il Consiglio di classe

4. Il consiglio di classe, all'uopo convocato nella sua componente allargata, inizia il procedimento dando la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere notizia dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del consiglio di classe possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare. Della seduta è redatto il verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.

5. Nel decreto di irrogazione della sanzione sono individuate le modalità di commutazione della sanzione.

6. Il D.S., in casi eccezionali e con motivato giudizio, può irrogare una sanzione diversa da quella proposta dal Consiglio di classe.

7. Se la sanzione proposta è l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, con o senza penalità accessorie quali l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione

all'esame di stato, il Dirigente scolastico, verificato l'accaduto, pone immediatamente in essere tutte le misure idonee a far cessare l'eventuale stato di pericolo per le persone o cose, provvedendo – se del caso – ad informare l'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza. Convoca quanto prima il Consiglio di classe, che, valutata attentamente la situazione, sentito il proponente la sanzione e, se possibile, l'alunno da giudicare, formula le proprie proposte da presentare al Consiglio di Istituto. Il verbale è trasmesso al Dirigente scolastico che cura di darne comunicazione:

- al Presidente del Consiglio di Istituto, allegando copia del verbale della seduta del Consiglio di classe .

8. Il Presidente del Consiglio di Istituto, ricevuta la comunicazione del Dirigente scolastico, provvede a convocare entro 8 giorni il Consiglio stesso e ad invitare lo studente da giudicare.
9. L'alunno da giudicare, ove impossibilitato a partecipare per gravi e documentati motivi, può delegare un familiare o altra persona.
10. La seduta del Consiglio di Istituto, quando convocato ai sensi del presente regolamento, inizia con la lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta del Consiglio di classe; dà poi la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere ulteriori notizie dei fatti, quindi passa la parola all'alunno da giudicare per sentirne le ragioni. I componenti del consiglio di Istituto possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando la possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.

Capo VII - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 44 - Responsabilità della scuola

1. La Scuola si impegna a:

- a. difendere la sicurezza dello studente attraverso un'adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita;
- b. controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all'attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti;
- c. contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà;
- d. prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;

- e. Intervenire immediatamente nei casi di bullismo o cyberbullismo, informando la famiglia ed adottando tutte le misure previste dal presente Regolamento e dal POF dell'Istituto;
- f. garantire e mantenere le strutture scolastiche integre e efficienti;
- g. tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
- h. creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità; i. sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno.
- i. sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in particolare nel momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi sul mondo del lavoro;
- j. favorire l'arricchimento del curriculum personale dello studente, attraverso attività che consentono l'acquisizione di competenze certificate (ECDL; certificazioni linguistiche; CAD, ecc.);
- k. raccogliere e dare risposta ai pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli studenti;
- l. coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.

Art. 45 - Responsabilità della famiglia

1. La famiglia si impegna a:

- a. collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni; b. sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
- c. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
- d. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
- e. seguire il progresso scolastico dello studente attraverso il registro elettronico;
- f. cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, ecc);
- g. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente;
- h. controllare sempre la propria casella di posta elettronica per scaricare e leggere le comunicazioni della scuola;
- i. mantenere sempre efficiente la propria casella di posta elettronica;
- j. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola;
- k. condividere le attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo che la scuola mette

in atto;

- l. controllare che il proprio figlio faccia un uso del cellulare e dei social conforme alle regole e al rispetto delle persone;
- m. collaborare con il personale scolastico nel caso di situazioni di bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti il proprio figlio o la classe;
- n. conoscere e far rispettare dal proprio figlio tutte le norme del Regolamento in materia di bullismo e cyberbullismo, essere consapevoli delle sanzioni previste ed informare adeguatamente i propri figli;
- o. condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della comunità scolastica riportate nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, nel Regolamento di Istituto, nel Piano dell’offerta formativa e nella Carta dei servizi;
- p. risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone;
- q. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati;
- r. far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino anche nell’abbigliamento il decoro dovuto ad un ambiente di studio.

Art. 46 - Responsabilità dello studente

1. Lo studente si impegna a:

- a. rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna; b. rispettare le regole di comportamento stabilite nello Statuto e nel Regolamento;
- b. frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza nello studio
- c. portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
- d. tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, curando anche le scelte dell’abbigliamento;
- e. eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità;
- f. collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;
- g. rispettare le strutture: attrezzature, aule, spazi comuni;
- h. svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia di aule e spazi comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi, ecc) in caso si renda responsabile di atti di vandalismo o danneggiamento;
- i. risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione;

- j. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola
- k. aiutare i compagni in difficoltà;
- l. collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola;
- m. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati;
- n. utilizzare il telefono in modo conforme alle regole stabilite dal docente che svolge la lezione;
- o. non utilizzare i social o altre forme di comunicazione di gruppo per deridere, perseguire o umiliare compagni o persone;
- p. non assumere atteggiamenti di violenza o di persecuzione nei confronti dei compagni;
- q. accettare consapevolmente gli interventi sanzionatori quando il comportamento tenuto non è stato rispettoso delle persone o delle regole della vita sociale.

Capo VIII - COMPITI RELATIVI ALLA VIGILANZA

Art. 47 - Obblighi del personale docente

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo IV)

Art. 48 - Compiti del personale ausiliario

(REGOLAMENTO GENERALE IC "P. MENNEA" - Capo VI)

Capo IX - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 49 - Premessa

1. La scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.
2. Tutte le attività sopra indicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la

loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Art. 50 - Definizione delle iniziative (Vedasi Regolamento Viaggi di istruzione che costituisce parte integrante)

- 1. Viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo:** si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del Paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico- scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.
- 2. Stage linguistici e scambi culturali all'estero:** tali viaggi si prefiggono di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale. Tali iniziative comportano più pernottamenti fuori sede.
- 3. Visite guidate:** si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa oltre i cinque/sei moduli orari e si prefiggono gli obiettivi di cui al comma 1. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.
- 4. Viaggi connessi con attività sportive:** si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 51 - Organizzazione Viaggi e Visite di Istruzione

- 1.** Al docente F.S. Area 4, in qualità di referente, è demandato il compito di coordinare le attività che si realizzano nel corso dell'anno. I Referenti dei singoli viaggi di istruzione ne sono responsabili, fin dalla fase di progettazione.
- 2.** Il Direttore Servizi Generali Amministrativi affianca necessariamente il docente Area 4 con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica.

Art. 52 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

- 1.** I Viaggi di istruzione devono essere proposti all'interno del Consiglio di classe ed inseriti

nella Programmazione Coordinata.

2. La F.S. raccoglie tutte le proposte e predispone il Piano dei Viaggi e delle Visite dell'a.s., che dovrà essere sottoposto alla delibera del Consiglio di Istituto. Le Visite e i Viaggi programmati in modo approssimativo, sia per carenza di informazioni sulle mete e sulle finalità formative dell'esperienza, sia per mancanza degli accompagnatori, non potranno essere ricompresi in detto Piano.
3. Nel corso dell'a.s., per specifiche iniziative o per situazioni che non era possibile oggettivamente prevedere, ma che costituiscono una indiscutibile opportunità per gli studenti o per l'Istituto, è possibile, previa autorizzazione di tutti i docenti del Consiglio di classe della classe interessata, organizzare l'uscita anche se non ricompresa nel Piano di cui al punto 2.
4. Tutti i viaggi devono essere organizzati a livello di singola classe, o più classi autonomamente abbinate, e come tale realizzati. La proposta può venire da qualsiasi docente componente il consiglio di classe, deve essere approvata e obbligatoriamente corredata dei nomi dei docenti accompagnatori.
5. Gli alunni che non partecipano alle visite e ai viaggi svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe: tale attività viene loro comunicata preventivamente.
6. Per ogni viaggio di istruzione dovrà essere predisposta, a cura del Referente, la Formazione dei ragazzi sulla *Sicurezza nell'ambito dei viaggi di istruzione - Regole e comportamenti da seguire*

Art. 53 - Periodo di effettuazione

1. Viaggi e Visite guidate si svolgono orientativamente in periodi programmati:
2. Le visite guidate di un giorno senza pernottamento devono essere previste dalla Programmazione Coordinata.

Possono anche essere organizzate successivamente, ma tale situazione costituisce eccezione da autorizzare di volta in volta. Quando queste iniziative vengono programmate sono legate ad esigenze specifiche connesse con il programma di studio realizzato nella classe. Se la classe non partecipa con almeno i due terzi degli studenti, l'uscita non può essere autorizzata.

Art. 54 - Mete

1. Al fine di coordinare un'attività, come quella dei Viaggi di istruzione, che diventa sempre più complessa, dal punto di vista amministrativo e gestionale, ed anche dal punto di vista della responsabilità sui minori, è opportuno, anche per contenere i costi e non gravare

eccessivamente sulle famiglie, stabilire un'articolazione programmata dei viaggi.

2. Le classi prime possono effettuare possibilmente non più di cinque Visite guidate (senza pernottamento). Deve partecipare almeno i due terzi della classe.
3. Le classi seconde possono effettuare possibilmente non più di cinque Visite guidate (senza pernottamento) e un viaggio d'Istruzione (un solo pernottamento). Deve partecipare almeno i due terzi della classe.
4. Le classi terze possono effettuare possibilmente non più di cinque Visite guidate (senza pernottamento) e un viaggio d'Istruzione (massimo due pernottamenti). Deve partecipare almeno i due terzi della classe.

Art. 55 - Stage linguistici e scambi culturali all'estero

In caso di viaggi all'estero il rapporto numerico docenti alunni è pari a 1/10. Tali viaggi non potranno prevedere più di 6 pernottamenti.

Art. 56 - Referente del Viaggio di istruzione

1. Il Referente del Viaggio di istruzione o visita guidata è colui che organizza e predispone il programma del Viaggio.
2. Coordina e interagisce con gli accompagnatori del viaggio cui sovrintende
3. Ha funzioni di Responsabile del viaggio, a cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'organizzazione e rendicontazione del viaggio.
4. Il Responsabile deve:
 - predisporre dettagliatamente il programma di viaggio, dopo aver verificato che ci siano le condizioni per organizzarlo.
 - deve predisporre l'elenco dei partecipanti e accompagnatori (prevedere sostituzioni di almeno un docente in caso di difficoltà sopraggiunte).
 - deve completare la modulistica e consegnarla agli uffici della segreteria. Nel caso di Visite Guidate non programmate, la documentazione deve essere presentata il prima possibile, considerati i tempi necessari per l'avviso pubblico e il reperimento delle Ditte disponibili. Il D.S: può non autorizzare il Viaggio quando la modulistica sia consegnata in tempi non utili per le attività amministrative obbligatorie.
 - deve tenere i contatti con il/I Referenti per l'organizzazione delle Visite e dei Viaggi
 - deve predisporre un'informativa ai genitori delle famiglie interessate, molto circostanziata, sia per quanto attiene al programma di viaggio, sia per quanto attiene

alle informazioni logistiche (accompagnatori, partenza, luogo, ritrovo, ecc.). Il programma deve illustrare minuziosamente quello che si proporrà agli studenti, le condizioni di vigilanza, se si prevedono tempi liberi, ecc.. Più è accurata la descrizione più è informato il consenso.

- deve mantenere i contatti con gli studenti e con le famiglie fornendo tutte le informazioni necessarie
- deve rendicontare (entro 8 gg dallo svolgimento del viaggio) circa l'esperienza effettuata.

Art. 57- Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, sono individuati dal Referente organizzatore del viaggio, fra i docenti disponibili ad accompagnare i ragazzi che effettuano il viaggio ed assumono la responsabilità civile della vigilanza sui minori affidati. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere, di norma, almeno due. In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione coinvolga, fin dagli inizi, gli insegnanti di sostegno e la F.S. per stimare i docenti accompagnatori, al fine della promozione della inclusione.
2. Il Referente organizzatore del viaggio è obbligato a comunicare il nome di un supplente accompagnatore.
3. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art.11, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.
4. Non può essere consentita la partecipazione ai viaggi di istruzione o a visite guidate di persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'Istituto.
5. Ciascun docente può accompagnare alunni di qualunque classe dell'Istituto.

Art. 58 - Costi

1. Il Referente del viaggio, nel programmare viaggi e visite, valuterà attentamente tutti gli aspetti qualitativi, economici e logistici dei viaggi.
2. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
3. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma pari al 50% della quota di partecipazione determinata approssimativamente.

4. Si ricorda ai docenti che non possono essere raccolti soldi dagli alunni. Agli stessi (e/o ai rappresentanti dei genitori) si devono comunicare le modalità attraverso le quali effettuare il versamento.
5. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere eventualmente predisposto il rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.

Art. 59 - Comportamenti dello studente

1. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità dell'istituzione scolastica.
2. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
3. Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Classe, visto e valutato il comportamento degli studenti, alcuni di essi possono essere, motivatamente, esclusi dall'iniziativa.
4. È d'obbligo:
 - a. sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - b. in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 - c. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
 - d. durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
5. La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
6. Nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
7. È fatto obbligo alla famiglia di segnalare specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa *Gabriella Catacchio*